

ALLEGATO A

Piano esecutivo Regionale della Garanzia per i Giovani 2014-2015
P.O.R. FSE Toscana 2014/2020
Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento
AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI NON CURRICULARI – GARANZIA GIOVANI

La Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

1. del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare il capo III “ammissibilità della spesa e stabilità” e l'articolo 65 circa il periodo di ammissibilità della spesa fissato a partire dal 1° gennaio 2014 per i fondi SIE e dal 1° settembre 2013 per i fondi dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
2. del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e stabilisce gli obiettivi del FSE, inclusa la Youth Employment Initiative, gli interventi finanziabili, le disposizioni specifiche e le tipologie di spese ammissibili;
3. del Reg. (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e considerato che in applicazione dell'art. 15 dello stesso regolamento gli Stati membri devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione 2014-2015 nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato e come confermato dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate dalla YEI;
4. della proposta dell'Accordo di Partenariato, trasmesso dal Governo nazionale alla Commissione europea in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l’abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
5. della Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
6. della Raccomandazione del Consiglio del 22/4/2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani ed invita gli Stati Membri a garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
7. del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB7gc(2014) e in particolare il par. 2.2.1 “Governance gestionale” in cui è stabilito che l'attuazione di Garanzia Giovani avvenga mediante la definizione di un unico programma operativo nazionale – PON YEI, che preveda le Regioni e la Province autonome come organismi intermedi;
8. della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 2014 e sottoscritto in data 30 aprile 2014, poi modificato con DGR n. 311 del 23/03/2015, che assegna alla Regione Toscana Euro 65.874.081,00, a cui si aggiungono le risorse per gli adempimenti di assistenza tecnica pari ad Euro 1.301.656,00;

9. della DGR n. 511 del 16/06/2014 successivamente modificata con DGR n. 956/2014, n. 311/2015 e DGR n. 993/2015 avente ad oggetto il “Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana” che ha approvato il “Piano esecutivo Regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani” (Allegato A) e la Governance del Piano di Attuazione della Garanzia Giovani (Allegato B) e in particolare la Scheda n. 5 del Piano in cui sono indicati i tirocini extra curriculari come azioni prevista e finanziata dal piano in accordo con quanto stabilito dalla L.R. 32/2002 e dal regolamento regionale di esecuzione della stessa n. 47/R del 08/08/2003;
10. della DGR n. 993 del 19/10/2015 che ha effettuato una rimodulazione finanziaria del “Piano esecutivo Regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani” assegnando ulteriori 4.000.000,00 di euro alla dotazione finanziaria della Scheda n. 5 che a seguito di tale delibera ammonta ad un importo pari a 14.500.000,00 euro
11. della DGR n. 428 del 7 aprile 2015 che aggiorna il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani – Piano esecutivo regionale approvato con DGR n. 1247 del 22 dicembre 2014;
12. delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 25537 del 04/07/2014 e n. 28386 del 28/07/2014 relative all'attuazione della YEI;
13. dell'avvio del Piano di attuazione italiano della Garanzia giovani avvenuto a livello nazionale in data 1° maggio 2014;
14. dell'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;
15. del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
16. della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita “legge”;
17. del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito “regolamento”;
18. del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 ed in particolare del “Progetto Integrato Giovanisi”;
19. del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
20. del Decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012 con il quale è approvato lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge, d'ora in poi definito “decreto”;
21. della DGR n. 256 del 02/04/2012 con la quale vengono quantificati sia il contributo regionale da erogarsi al soggetto ospitante per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese, sia l’incentivo all’inserimento lavorativo del tirocinante con contratto a tempo indeterminato e vengono stabiliti i relativi limiti di età;
22. della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
23. della DGR n. 53 del 26/01/2015 che integra le risorse finanziarie relative agli avvisi pubblici in materia di tirocini non curriculari vigenti fino al momento dell'entrata in vigore del presente Avviso;
24. della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Toscana;

25. della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;
26. della DGR n. 197 del 02/03/2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020;
27. della DGR n. 451 del 7/04/2015 che dà mandato al Settore Formazione e Orientamento di adeguare gli avvisi pubblici in materia di tirocini in relazione a quanto stabilito negli “indirizzi per l'attuazione degli interventi in materia di tirocini non curriculari” approvati con la medesima delibera;
28. della DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020;
29. dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta dell'8 maggio 2015;
30. della DGR n. 240/2011 che approva gli indirizzi e le metodologie per l'applicazione alle attività formative selezionate tramite avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
31. della DGR n. 407 del 7/04/2015 che approva le “indicazioni operative in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di persone straniere residenti all'estero”;
32. della DGR n. 996 del 19/10/2015 che conferma, fino all'esaurimento delle risorse previste dal Piano Esecutivo della Garanzia Giovani, l'intervento in materia di tirocini non curriculari, limitatamente alla concessione del contributo per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese, e dà mandato al dirigente del Settore Formazione e Orientamento di adottare gli atti conseguenti per la modifica dell'Avviso, approvato con D.D. 3381/2015 a far data dal 1 novembre 2015.

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

In attuazione della Scheda 5 “Tirocini extra curricolari” del “Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani” della Regione Toscana periodo di riferimento 2014–2015, il presente avviso - inserito nell'ambito del Progetto Giovanisì - promuove lo sviluppo di tirocini non curricolari a favore dei giovani NEET iscritti al portale regionale/nazionale di Garanzia Giovani che hanno sottoscritto il Patto di Servizio presso un CPI, disciplinando, secondo quanto previsto nella legge, nel regolamento e nelle delibere, le modalità di erogazione al soggetto ospitante del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario erogato al tirocinante a titolo di rimborso spese.

Non sono finanziati dal presente avviso i tirocini per mobilità geografica – Garanzia Giovani.

Agli interventi finanziati sul presente avviso sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 e sul Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani 2014–2015.

L'impegno e l'erogazione del contributo sono subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia. Il Settore Formazione e Orientamento si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali in materia di pareggio di bilancio o in caso di esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

I contributi regionali per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario erogato al tirocinante a titolo di rimborso spese oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse di cui alla Scheda n. 5 “Tirocini extra curricolari” del “Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani” 2014–2015 per un importo complessivo di Euro 14.500.000,00.

Art. 2 - Validità dell'avviso

Il presente avviso si applica alle richieste di ammissione alla procedura di rimborso inviate ai CPI a far data dal **1° Novembre 2015**.

Art. 3 - Rimborso spese forfetario e contributo regionale

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno € 500,00 mensili lorde.

I criteri di ammissibilità della domanda di contributo sono specificati all'art. 4.

Per i tirocinanti nella fascia d'età 18-29 anni, la Regione eroga un contributo di € 300,00 su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità di cui agli articoli 5 – 6 del presente avviso.

Se il tirocinante è un soggetto disabile o svantaggiato di cui all'art.17 ter, comma 8 della legge, l'importo del contributo regionale è pari a Euro 500,00 mensili.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo regionale:

1. i tirocini devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
2. la richiesta di contributo deve essere presentata mediante la domanda il cui schema è allegato al n.1 al presente avviso;
3. devono essere rispettate – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 s.m.i. e dal Regolamento D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R s.m.i.

I tirocinanti:

1. devono essere residenti in Toscana o in altra regione italiana ammissibile alla YEI (ivi comprese le regioni ammissibili per la flessibilità concessa ex art. 16 del Reg. UE n. 1304/2013);
2. devono avere una età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti al momento della registrazione nel portale di Garanzia Giovani;
3. non devono essere occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
4. devono essere iscritti al portale regionale webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o al portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it;
5. devono aver sottoscritto il Patto di Servizio della Garanzia Giovani presso un CPI.

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma della Garanzia Giovani e deve essere mantenuto durante tutto il tirocinio.

Non sono ammessi al finanziamento del presente avviso i tirocini attivati a favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Non è ammesso al finanziamento del presente avviso il contributo regionale pari a 500,00 Euro mensili previsto dalla DGR n. 964 del 3/11/2014 a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, con codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'accordo approvato dalla medesima delibera, che attivino tirocini non curriculari in qualità di soggetti ospitanti.

A far data dal 1° Gennaio 2016 non saranno ammessi al finanziamento del presente avviso i tirocini non curriculari di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione di soggetti disabili e svantaggiati, di cui all'art.17 ter, comma 8 della legge, presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. A partire da tale data, i tirocini aventi le caratteristiche sopra specificate - anche in caso di tirocini attivati in favore di giovani NEET - saranno ammessi a finanziamento esclusivamente a valere sugli avvisi pubblici per l'attivazione di tirocini con finalità socio-sanitarie adottati dal competente Settore della Regione Toscana nell'ambito dell'Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE 2014–2020. Successivamente alla data del 1° Gennaio 2016 saranno ammessi al finanziamento del presente avviso - nel caso vi siano ancora risorse disponibili -

soltanto le eventuali proroghe di tirocini aventi le caratteristiche indicate nel presente paragrafo che risultino già finanziati a valere sul presente avviso prima di tale data.

Art. 5 - Ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento, che intenda ottenere il contributo regionale di cui al presente avviso deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego della Provincia/Città metropolitana in cui ha sede il soggetto ospitante utilizzando il modulo allegato 1 al presente avviso almeno il giorno precedente l'attivazione del tirocinio. La presentazione dell'allegato 1 effettuata lo stesso giorno di avvio del tirocinio o successivamente a tale data rende la richiesta inammissibile; **si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- convenzione con il soggetto promotore;
- progetto formativo;
- copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità;
- copia di un documento di identità del tirocinante in corso di validità.

La fase istruttoria di ammissibilità sarà svolta dai Centri per l'Impiego ed il giorno 15 del mese sarà completato l'inserimento sulla piattaforma IDOL dei tirocini riferiti al mese precedente predisponendoli per l'invio in Regione mediante la procedura indicata all'art. 7 del presente avviso.

Con riferimento alle domande pervenute mensilmente, la Regione decreta l'ammissibilità delle stesse con riferimento a quanto previsto dal presente avviso.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione al contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo regionale per l'ulteriore periodo, deve presentare istanza mediante l'allegato 2 alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego entro il termine del primo periodo di tirocinio, specificando:

- il nome del tirocinante;
- la motivazione della proroga e la sua durata;
- che la stessa non supera, sommata al precedente periodo di tirocinio, i limiti massimi di durata di cui all'art. 17ter commi 7 e 8 della legge.

In caso di proroga del tirocinio è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga.

In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la richiesta di contributo dovrà essere presentata **entro 30 giorni dal termine della prima proroga** con le modalità indicate all'art. 6.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione.

Tale durata sarà il dato considerato per l'erogazione del contributo e il calcolo del monte presenze. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Il venir meno, durante lo svolgimento del tirocinio, di una condizione essenziale per l'attivazione del tirocinio stesso determina l'impossibilità della sua prosecuzione.

Art. 6 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante

La richiesta del contributo regionale a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario di cui all'art. 3 viene presentata dal soggetto ospitante alla Regione per il tramite del CPI competente mediante l'allegato 3 al presente avviso; tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio o in caso di proroga dello stesso entro 30 giorni dal termine della prima proroga ammessa a finanziamento; **si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte della Regione.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La comunicazione con cui è richiesto il contributo regionale è corredata dalla seguente documentazione:

1. giustificativi di pagamento attestanti l'avvenuto versamento del rimborso spese forfetario al tirocinante mediante **bonifici bancari/postali** o, nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:

- assegno circolare, allegando quietanza rilasciata dal tirocinante e copia dell'assegno stesso (figlia);
- assegno bancario non trasferibile, allegando quietanza rilasciata dal tirocinante, copia dell'assegno stesso (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno.

Il pagamento del rimborso spese forfetario al tirocinante dovrà essere effettuato **su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento¹. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.**

2. Relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate;

3. copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

¹ Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2015 al 12/10/2015, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2015.

L'erogazione del contributo regionale può avvenire solo se:

1. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo; nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;
2. il tirocinio sia stato svolto almeno per la durata minima prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge (due mesi).

L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

Ogni mese, con riferimento alla documentazione pervenuta il mese precedente, il Centro per l'Impiego verifica la sua regolarità.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso del Centro per l'Impiego.

Al termine delle operazioni di verifica la Provincia/Città metropolitana completa entro il 5 del mese successivo l'inserimento sulla piattaforma IDOL delle richieste di pagamento pervenute entro la fine del mese precedente predisponendole per l'invio in Regione mediante la procedura indicata all'art. 7 del presente avviso.

Il Centro per l'Impiego competente, una volta concluso il tirocinio, registra le competenze acquisite dal tirocinante sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 17 ter della L.R. 32/2002.

Art. 7 - Modalità di comunicazione

Le Province/Città metropolitana effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante l'apposita procedura presente sulla piattaforma IDOL, valorizzando il campo "data di invio".

Le comunicazioni di cui agli artt. 5-6 che perverranno con modalità di invio diversa da quella sopra descritta non saranno prese in considerazione.

La Regione comunicherà l'ammissione a contributo regionale mediante la pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto Giovanisì (<http://www.giovanisi.it> – sezione Tirocini). Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato anche sul BURT e sulla banca dati on line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (<http://www.regione.toscana.it>).

Art. 8 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Art. 9 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal contributo regionale o dall'incentivo all'assunzione, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

Art. 11 - Modifiche dell'avviso - revoca

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 12 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 13 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito del progetto regionale Giovanisi (www.giovanisi.it – sezione Tirocini).

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

- presso i Centri per l'Impiego provinciali i cui indirizzi, telefoni ed indirizzi di posta elettronica sono indicati a questo indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/servizi-per-l-impiego-delle-province>
- al n. verde Giovanisi 800098719 e all'indirizzo di posta elettronica: info@giovanisi.it

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

ALLEGATI ALL'AVVISO

All. 1: modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

All. 2: modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale per proroga del tirocinio

All. 3: modello di richiesta di erogazione del contributo regionale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gabriele Grondoni

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante / Tirocinante,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dai piani regionali FSE 2014-2020 e Garanzia Giovani 2014-2015;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
6. il responsabile del trattamento è il Settore Formazione e Orientamento della Giunta Regionale;
7. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.